



S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia

Presidente : Dott. Gianvito Chiarello

Largo Re Umberto, 104 - Tel. 011 50.28.20 - Fax 011 50.31.53 - 10128 TORINO

susosindacato@libero.it sito web: www.suso.it

CIRCOLARE n. 1/2020

La presente per informare gli Associati sulle principali novità fiscali recentemente emanate di possibile interesse dell'attività professionale odontoiatrica.

COMPENSAZIONE DI CREDITI RELATIVI A IMPOSTE DIRETTE ED IRAP

L'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all'IRAP. Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei Redditi o IRAP dalla quale emergono i crediti.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA. La nuova disciplina si applica in riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2019.

PRESENTAZIONE MODELLI F24

Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo. In pratica l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la presentazione di modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato.

L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene anche esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, bonus Renzi).

L'Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporre lo scarto.

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito. In tal caso oltre alla sanzione per l'omesso o ritardato pagamento, viene applicata una sanzione pari al 5% dell'imposta per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato precedentemente scartato.

ACCONTI DI IMPOSTA

Per i contribuenti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi non superiori ad euro 5.164.569,00 i versamenti di acconto IRPEF, IRES, IRAP e relative addizionali ed imposte sostitutive devono essere effettuati in due rate di pari importo (ciascuna del 50%).

Risultano interessati alla modifica anche i contribuenti che:

- partecipano a società ed associazioni per le quali risultano approvati gli ISA e che devono dichiarare redditi “ per trasparenza”;
- applicano il regime forfettario o il regime dei minimi;
- ricadono in altre cause di esclusione dagli ISA.

Per gli altri contribuenti restano immutate le precedenti percentuali di versamento degli acconti di imposta (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Viene prorogata dal 20 dicembre 2019 al 2 marzo 2020 il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite la propria area riservata, l’adesione al servizio di consultazione ed eventuale scarico dei file xml. Il mancato consenso alla consultazione comporta la cancellazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute; sarà solo più possibile consultare i “dati fattura”, cioè i soggetti destinatari delle fatture emesse e da cui sono pervenute le fatture ricevute, oltre agli importi delle fatture.

FATTURAZIONE PER PRESTAZIONI SANITARIE

Non essendo ancora state individuate modalità specifiche, viene prorogato per l’anno 2020 il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.

IMPOSTA DI BOLLO

Viene stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

ESTEROMETRO

Vengono previste nuove scadenze per la trasmissione del c.d. “esterometro”. La comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere dovrà infatti essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

CREDITO D’IMPOSTA PER PAGAMENTI ELETTRONICI

Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a esercenti attività d’impresa, arti e professioni con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro. Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’ 1/7/2020.

LIMITI ALL’UTILIZZO DI DENARO CONTANTE

Viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo di denaro contante.

Sino al 30/06/2020 sarà ancora possibile effettuare pagamenti in contanti per importi inferiori a 3.000,00 euro. Dall’1/07/2020 al 31/12/2021 saranno possibili pagamenti in contanti per importi inferiori a 2.000,00 mentre dall’1/1/2022 i pagamenti in denaro contante saranno possibili solo per importi inferiori a 1.000,00 euro.

REGIME FORFETTARIO

La legge di Bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfettario.

Per accedere al regime forfettario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell'anno precedente devono essere di ammontare complessivo non superiore a 20.000,00 euro.

Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell'anno precedente i 65.000,00 euro.

Rispetto alle cause di esclusione, oltre alle precedenti già disciplinate, dal 2020, il regime forfettario è precluso ai soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro. Tra i redditi assimilati rientra anche la pensione.

Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

FLAT TAX

Viene abrogata l'imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche, esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, con ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro, che avrebbe dovuto diventare operativa dal 2020. In sostanza l'imposta non ha mai trovato applicazione.

DEDUCIBILITA' IMU

E' confermato per il periodo d'imposta 2019 la deducibilità al 50% dal reddito di impresa e di lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del 60% per i periodi d'imposta 2020 e 2021 ed è totale dal 2022.

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Viene riconosciuto per il 2020 un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, che sostituisce la proroga dei superammortamenti e degli iperammortamenti.

Sono esclusi dall'agevolazione gli autoveicoli, i beni con coefficienti di ammortamento inferiore al 6,5 % ed i fabbricati.

Il credito d'imposta riconosciuto è pari al 6% del costo sostenuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP; è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni e deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Inoltre le fatture relative all'acquisizione dei beni agevolabili devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020.

DETRAZIONI FISCALI

A decorrere dall'1/1/2020, per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, il pagamento degli oneri per i quali è prevista la detrazione dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale o ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

A titolo esemplificativo gli oneri per i quali sarà necessario procedere con pagamento tracciabile per usufruire della detrazione fiscale sono i seguenti:

- interessi passivi su mutui
- spese sanitarie
- provvigioni ad agenzie immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
- spese veterinarie

- spese funebri
- spese universitarie
- spese scolastiche per la frequenza di scuole dell'infanzia
- premi di assicurazione
- spese sportive per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni
- canoni di locazione di studenti universitari
- spese per assistenza personale a persone non autosufficienti
- spese per abbonamenti a servizi di trasporto pubblico

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Si evidenzia che i soggetti che erogano prestazioni per le quali è prevista la detrazione fiscale possono accettare pagamenti in contanti, nel limite della soglia consentita. Il pagamento tracciabile deve essere fatto per poter procedere alle detrazioni fiscali da parte dei contribuenti.

Si consiglia ai contribuenti di allegare al documento che certifica il sostenimento della spesa la fotocopia dell'eventuale assegno consegnato o delle ricevute che documentino le modalità di pagamento.

INTERESSI LEGALI

Il tasso di interesse per gli interessi legali viene diminuito dall'1/01/2020 allo 0,05% in ragione d'anno.

La diminuzione del tasso di interesse legale comporta una riduzione degli importi dovuti in caso di pagamento con ravvedimento operoso.

Il tasso di interesse da applicare nella determinazione degli interessi moratori in caso di tardivo pagamento è quindi pari:

- all'1% dall'1/1/2014 al 31/12/2014
- allo 0,50% dall'1/01/2015 al 31/12/2015
- allo 0,20% dall'1/1/2016 al 31/12/2016
- allo 0,10% dall'1/01/2017 al 31/12/2017
- allo 0,30% dall'1/01/2018 al 31/12/2018
- allo 0,80% dall'1/01/2019 al 31/12/2019
- allo 0,05% dall'1/01/2020 fino al giorno di versamento compreso.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Torino, li 16/01/2020

dott. Maurizio TONINI